

COMUNE DI LUGO DI VICENZA
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI**

**(AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 27/12/2007 E VALIDE DAL 01/01/2008 e
CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 22.02.2011 E VALIDE DAL 01.01.2011)**

INDICE SISTEMATICO

Art. 1	- Istituzione della tassa.....	pag. 3
Art. 2	- Servizio di nettezza urbana.....	pag. 3
Art. 3	- Contenuto del regolamento.....	pag. 3
Art. 4	- Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.....	pag. 3
Art. 5	- Esclusioni dalla tassa.....	pag. 3
Art. 6	- Commisurazione della tassa.....	pag. 5
Art. 7	- Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio	pag. 5
Art. 8	- Parti comuni del condominio.....	pag. 5
Art. 9	- Classi di contribuenza.....	pag. 5
Art. 10	- Esenzioni.....	pag. 7
Art. 11	- Riduzioni ed agevolazioni.....	pag. 8
Art. 12	- Tassa giornaliera di smaltimento.....	pag. 9
Art. 13	- Denunce.....	pag. 9
Art. 14	- Decorrenza della tassa.....	pag. 10
Art. 15	- Deposito cauzionale.....	pag. 11
Art. 16	- Mezzi di controllo.....	pag. 11
Art. 17	- Sanzioni.....	pag. 11
Art. 18	- Accertamento, riscossione e contenzioso.....	pag. 11
Art. 18bis	- Norme di rinvio.....	pag. 11
Art. 19	- Entrata in vigore.....	pag. 11

Art. 1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 05 febbraio 1997, n. 22, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2
Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 21, 2° comma, del D. Lgs. 05 febbraio 1997 n. 22, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3
Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è fissato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
3. Il Comune, Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a propri uffici e servizi.

Art. 5
Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- b) soffitte, ripostigli, stenditori, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di attività di culto;
- h) locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici utilizzati da coltivatori diretti a titolo principale.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di esso ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
Laboratori di analisi	15%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	15%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto	25%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	15%

Art. 6
Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1[^] comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile; dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui, sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata. Alla restante superficie sarà applicata la tariffa prevista per l'utenza domestica.
4. Sono tassabili per intero le superfici scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell'ambito dello svolgimento di una attività produttiva, e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria.

Art. 7
Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio Rifiuti Urbani ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Art. 8
Parti comuni del condominio

1. Non sono tassabili le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 9
Classi di contribuenza
(articolo modificato con delibera di C.C. n. 66 del 27/12/07 efficace dal 01/01/2008)

1. determinazione delle utenze domestiche e non domestiche e relative classi di attività e connessi coefficienti di potenziale produzione

UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare al primo gennaio dell'anno di riferimento e della superficie occupata o condotta.

Le variazioni del numero di componenti nucleo familiare che si verificheranno in corso d'anno, rispetto a quello determinato al primo gennaio, avranno effetto dal quadrimestre solare successivo a quello in cui risultano iscritte nei registri anagrafici del Comune.

Nel caso in cui vi sia in corso d'anno una variazione nei componenti nucleo familiare per emigrazione all'interno del Comune con costituzione di nuova famiglia, tramite regolare iscrizione nei registri anagrafici, la variazione avrà effetto per entrambe le famiglie (quella di origine e quella nuova) dal quadrimestre solare successivo (limitatamente al componente che effettua l'emigrazione).

Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

Numero componenti Nucleo Familiare	Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30
1 + COMPOSTAGGIO	0,71
2 + COMPOSTAGGIO	0,83
3 + COMPOSTAGGIO	0,92
4 + COMPOSTAGGIO	0,99
5 + COMPOSTAGGIO	1,05
6 o più + COMPOSTAGGIO	1,11

→ Le categorie specificate con il numero di componenti più compostaggio si applicano a tutte quelle utenze che non conferiscono l'umido al sistema di raccolta comunale e attuano il compostaggio domestico.

→ **per le utenze domestiche:** le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero per più di sei mesi all'anno, si considerano equiparate alle utenze domestiche con unico componente.

UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socioeconomica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. Il coefficiente di potenziale produzione dei rifiuti, sarà determinato annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio. La Giunta Comunale opererà la scelta del Coefficiente potenziale di produzione tra il minimo ed il massimo della tabella sotto riportata:

	Attività per comuni < 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione	
		Kc Minimo	Kc Massimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,72	1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
15.a	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44
21	Discoteche, night club	1,04	1,64

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

2. Determinazione della tassa

La tassa viene determinata, in ragione d'anno, sulla base del coefficiente di produzione di rifiuti e delle superfici imponibili di ciascuna categoria.

Annualmente viene suddiviso il gettito previsto per il totale della superficie tassabile normalizzata in base al coefficiente di adattamento per superficie e numero componenti del nucleo familiare o di produzione dei rifiuti, ripartito successivamente all'interno di ciascuna categoria.

La tariffa così ottenuta si intende a mq. effettivo.

Art. 10 Esenzioni

(articolo modificato con delibera di C.C. n. 66 del 27/12/07 efficace dal 01/01/2008)

1. Sono previste le seguenti esenzioni dalla tassa:

- a) esenzione totale, previa attestazione dell'Ufficio servizi sociali, per le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate;
- b) esenzione totale per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che si trovino presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino utilizzate.

2. Le esenzioni di cui al precedente comma, saranno concesse previa presentazione della seguente documentazione:
- esenzione di cui al punto a): domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette;
 - esenzione di cui al punto b): apposita autocertificazione resa nelle forme di legge con decorrenza dal bimestre solare successivo.

Art. 11

Riduzioni ed agevolazioni

(articolo modificato con delibera di C.C. n. 66 del 27/12/07 efficace dal 01/01/2008)

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
- a) tassa dovuta per le abitazioni occupate da persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'I.N.P.S.: 50% dell'ammontare complessivo;
 - b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
 - c) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 10%;

Le suddette richieste e variazioni devono essere consegnate entro il termine di presentazione delle dichiarazioni ai fini TARSU.

2. Le utenze domestiche che provvedono al compostaggio della frazione umida nei modi sotto indicati hanno diritto all'applicazione delle tariffe deliberate per le sottocategorie "componenti nucleo familiare più compostaggio" di cui all'art. 9 del presente regolamento:
- composter, la richiesta si rinnova automaticamente ogni anno. L'utente è tenuto a comunicare eventuali variazioni che avranno effetto dal bimestre solare successivo;
 - fossa di compostaggio, cumulo, deiezioni di animali da cortile, altro. Per poter attuare tali metodologie si devono rispettare le condizioni previste dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. L'Ufficio Tecnico Comunale certificherà il rispetto di tali norme e ne renderà edotto l'Ufficio Tributi. La richiesta si rinnova automaticamente ogni anno. L'utente è tenuto a comunicare eventuali variazioni che avranno effetto dal bimestre solare successivo;
 - smaltimento presso familiari residenti nel comune. In questo caso deve essere specificato il nominativo delle persone a cui si conferisce. La richiesta si rinnova automaticamente ogni anno. L'utente è tenuto a comunicare eventuali variazioni che avranno effetto dal bimestre solare successivo.
2. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
3. Nei nuclei familiari in cui fanno parte persone disabili, aventi reddito proprio non superiore al minimo vitale, la persona diversamente abile non viene ricompresa nel parametro tariffario del nucleo familiare. Requisito essenziale per la concessione di tale riduzione, che avrà effetto dal bimestre solare successivo, è il riconoscimento di persona

disabile ai sensi della legge 104 del 05.02.1992 oppure essere titolare di indennità di accompagnamento. Per ottenere la riduzione il soggetto titolare della tassa deve presentare apposita autodichiarazione in cui viene richiamato il riconoscimento dell'handicap (ai sensi della legge 104/1992 o la titolarità di indennità di accompagnamento) e il reddito annuo percepito dalla persona disabile calcolato con le modalità previste per la determinazione del minimo vitale.

4. Viene stabilita una particolare agevolazione per l'occupazione di locali ed aree tassabili ad uso abitativo da parte di una singola persona con età superiore ai 65 anni. Se la metratura tassata è superiore alla media calcolata dal rapporto tra totale superficie iscritta a ruolo e relativo numero di utenze, appartenenti alla categoria uso domestico "un componente", la tariffa relativa alla parte eccedente la media, viene ridotta del 50%. Per ottenere tale agevolazione deve essere presentata apposita richiesta presso l'Ufficio Tributi entro il termine di presentazione delle dichiarazioni ai fini TARSU, se presentata oltre il termine avrà decorrenza dall'anno successivo. I dati per il calcolo della media vengono desunti dal piano finanziario dell'anno di riferimento.
5. Per gli immobili nei quali si esercitano attività produttive o commerciali, in caso di cessata attività e in presenza di locali chiusi e non destinati ad altro uso, si applicherà l'aliquota prevista per l'utenza "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita". Per godere della suddetta agevolazione i proprietari degli immobili dovranno far pervenire all'ufficio tributi apposita richiesta documentata.

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo

all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) la residenza dell'utente;
 - d) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - e) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - f) i dati catastali dell'immobile e il nome del proprietario;
 - g) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - h) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
 - i) ricevuta del versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 15, quando dovuto.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14 **Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. Non si procede, comunque, al rimborso di somme inferiori ad € 10,33.

Art. 15
Deposito cauzionale

1. I contribuenti non proprietari dell'immobile oggetto della tassa, sono tenuti al pagamento di un deposito cauzionale pari ad € 100,00 da versarsi contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio occupazione.
2. Il deposito cauzionale verrà restituito, senza corresponsione di interessi, previa verifica che il contribuente per i cinque anni d'imposta successivi alla data del versamento abbia sempre effettuato in modo regolare i pagamenti della tassa rifiuti.

Art. 16
Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 17
Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 comma 1 lett. D) del Decreto Lgs. 18/12/1997 n. 473.

Art. 18
Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 dando atto che salvo diversa disposizione si intende che l'Ente provveda alla riscossione diretta del tributo.
2. Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si fa rinvio al regolamento delle entrate generali per la quantificazione degli importi al di sotto dei quali non si procederà alla riscossione ordinaria mediante emissione di cartelle di pagamento, alla riscossione, anche coattiva, in sede di verifica ed accertamento e ai rimborsi a favore dei contribuenti.

Art. 18 bis
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e al vigente regolamento delle entrate generali.

Art. 19
Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili dal 01/01/2007.